

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro

Ragioneria Generale della Regione

*S.04 Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e
Monitoraggio della Spesa dell'Amministrazione regionale*

Circolare n. 27/2025

Prot. 32199/B.09.01

Palermo, li 21/11/2025

Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione: termini per l'inoltro delle istanze. – Integrazioni e modifiche.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

ALLE AREE E SERVIZI DELLA RAGIONERIA GENERALE

e, p.c. ALL'ASSESSORE DELL'ECONOMIA

L O R O S E D I

Con la Circolare n. 26 del 9/10/2025, in prossimità della fine dell'esercizio finanziario, la Scrivente ha fissato i termini entro i quali le richieste di provvedimenti di variazioni al bilancio di previsione devono pervenire ai competenti Uffici per le relative istruttorie ed ha fornito alcune indicazioni e raccomandazioni al fine di rendere efficienti ed efficaci i procedimenti in questione.

Considerato il numero rilevante di istanze di variazioni di bilancio già in istruttoria e che altre continuano a pervenire nonostante i relativi termini siano già scaduti, preliminarmente si ritiene opportuno precisare che le scadenze fissate non possono essere derogate e che le istanze pervenute fuori termini in linea generale non saranno poste in istruttoria, salvo che sussistano motivazioni di interesse pubblico rappresentate dall'Amministrazione richiedente e comunque siano pervenute a questa Ragioneria generale non oltre la data della presente circolare.

Si invitano, pertanto, le Amministrazioni attive ad astenersi dall'inoltro ulteriori richieste di variazioni di bilancio oltre i termini già indicati.

Rispetto alla citata Circolare n. 26/2025, la presente intende fornire integrazioni, precisazioni

e modifiche, con particolare riferimento alle fattispecie per le quali in via eccezionale la legge consente di operare variazioni di bilancio oltre il 30 novembre e comunque entro il 31 dicembre.

Al riguardo, si richiamano le disposizioni del comma 6 dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il cui testo è già integralmente riportato nella Circolare n. 26/2025. In particolare, secondo la consolidata esperienza, tra le fattispecie elencate nel predetto comma 6 dell'art. 51, risultano più frequenti:

- “c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;*
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;*
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;*
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);”.*

Nel merito, le variazioni di bilancio di cui alle lettere c), d) ed f) vengono in rilievo nelle ipotesi in cui, per le spese da imputare su più esercizi del bilancio in gestione, si manifestano modifiche del cronoprogramma della spesa e, pertanto, è necessario modificare gli stanziamenti già previsti nel bilancio pluriennale.

Più precisamente, le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di cui alla lettera c) sono effettuate nei casi in cui le variazioni degli stanziamenti della spesa nei diversi anni del bilancio pluriennale (derivanti dalle variazioni del cronoprogramma) non sono correlate a corrispondenti variazioni di entrate in quanto la spesa è finanziata da avanzo di amministrazione o da entrate comunque già riscosse o esigibili nell'esercizio.

Invece, le variazioni di cui alle lettere d) ed f) riguardano i casi in cui, a seguito delle variazioni del cronoprogramma della spesa, i relativi stanziamenti vengono variati in stretta corrispondenza agli stanziamenti delle entrate correlate.

Con specifico riferimento alle variazioni di bilancio mediante il FPV (lett. c), è necessario richiamare, altresì, le disposizioni dell'ultimo periodo del punto 9.2.3 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.:

“Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato è stato stanziato i relativi impegni pluriennali non sono stati formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le risorse tornano a costituire il risultato di amministrazione al 31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo le modalità previste nel presente principio.”.

Per quanto sopra esposto, è utile ribadire che tutte le variazioni di bilancio devono essere richieste limitatamente alle somme per le quali si ritiene che le relative obbligazioni giuridiche si perfezioneranno con certezza entro l'esercizio e, conseguentemente, dovranno essere assunti i relativi impegni di spesa nell'esercizio in corso; ciò vale anche per le richieste di iscrizione in bilancio di somme per gli anni successivi a quello in corso.

Le variazioni di bilancio di cui alle lettere c), d) ed f), fin qui considerate, costituiscono strumenti contabili utili ai fini della razionalizzazione degli atti di gestione della spesa; infatti, tali variazioni operate entro l'esercizio in corso anche a valere sugli esercizi futuri consentono, ricorrendone i presupposti, di assumere i relativi impegni di spesa già nel medesimo esercizio corrente, senza ricorrere nell'anno successivo a variazioni di bilancio.

Le variazioni in questione costituiscono anche strumenti atti ad accelerare i pagamenti per le modifiche del cronoprogramma che anticipano la spesa dagli esercizi successivi a quello corrente,

nonché a razionalizzare le operazioni del riaccertamento ordinario dei residui nei casi opposti in cui il nuovo cronoprogramma rinvia la spesa ad esercizi futuri.

Infine, a parziale modifica della più volte citata Circolare n. 26/2025, si dispone che:

- a) le istanze relative alle variazioni di cui al comma 6 dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. devono pervenire entro il 2 dicembre p.v., fatte salve quelle di cui alla lettera g) per le quali rimane confermato il termine del 28 novembre;
- b) entro e non oltre il 24/12/2025 le Ragionerie centrali devono ricondurre le somme perente reiscritte in bilancio all'importo effettivamente impegnato e pagato, in tutto o in parte.

IL RAGIONIERE GENERALE

F.to Avv. Ignazio Tozzo

Il Dirigente del Servizio

F.to Luciano Calandra

I Funzionari

F.to D. Marino – F.to F.P.M. Leti